

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 13

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021

Art. 14

(Modalità e contenuto della comunicazione di avvio del procedimento)(2)

1. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'Amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) la struttura competente, il domicilio digitale dell'Amministrazione, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;
 - d) il responsabile dell'istruttoria;
 - d bis) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione;
 - e) nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

e bis) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo 82/2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;

e ter) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera e bis).

(1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.

Note:

1 Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 1, L. R. 26/2012

2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021

3 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 8/2021

4 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 8/2021

5 Parole aggiunte alla lettera d bis) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 8/2021

6 Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 8/2021

7 Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 8/2021

8 Lettera e ter) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 8/2021

Art. 14 bis

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 26/2012
- 2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 2, L. R. 26/2012
- 3 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018

Art. 15

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021

Art. 16

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021

Art. 16 bis

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 26/2012
- 2 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021

Art. 17

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021

Art. 18

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 14/2004

2 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021